LEGGE E REGOLAMENTO PER LA CONSERVAZIONE DEI CATASTI DEI TERRENI E DEI...

Italia : Ministero delle finanze : Direzione generale del catasto e...

249. 25

LEGGE

E

REGOLAMENTO

PER LA

CONSERVAZIONE DEI CATASTI

dei terreni e dei fabbricati

COSENZA
TIPOGRAFIA DELL' INDIPENDENZA
1871.

ALLEGATO G.

della legge 11 agosto 1870 n. 5784

Legge sulle Volture Catastali

Art. 1.° — È resa obbligatoria in tutto il Regno ai proprietari o possessori di beni immobili la voltura in proprio nome di quei fondi che non si trovano ad essi regolarmente intestati nei rispettivi catasti, e la denuncia di ogni consecutiva mutazione di proprietà o possesso che offra materia a novella voltura.

I notai, i cancellieri e gli uscieri sono egualmente obbligati a denunziare i cambiamenti di proprietà o di possesso di beni immobili compiuti in forza di atti nei quali siano intervenuti.

Art. 2.° — Le tasse per la esecuzione delle volture e pel rilascio dei certificati, estratti o copie di documenti catastali, come pure le multe a carico dei contravventori, saranno regolate dall'annessa tariffa.

Art. 3.° — È data facoltà al Governo di provvedere, mediante regolamento da approvarsi con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, a quanto occorre per la regolarità delle denunzie da parte dei proprietari o possessori, nonchè dei notai, can-

cellieri e uscieri in ogni caso di mutamento di proprietà o possesso d'immobili, per la esecuzione delle volture, *per la formazione del catasto dei fabbricati sulle risultanze della revisione delle rendite, ordinata dall' articolo 20 della legge 26 gennaio 1865 n. 2136,* per bene e regolarmente assicurare la tenuta e conservazione degli antichi catasti, e dei nuovi relativi ai fabbricati nonchè degli estimari e campione d'impianto dei catasti stessi, degli elementi occorsi alla loro compilazione ed alle volture in essi eseguite, delle mappe, dei libri di voltura, e di ogni atto che vi abbia attinenza.

Art. 4° — La presente legge andrà in attività il dì 1.° gennaio 1871, alla qual epoca si intendono abrogate tutte e singole le disposizioni contrarie.

A coloro che per la fine di aprile 1871 avranno fatto regolare denunzia, a termini delle disposizioni regolamentari che il Governo emanerà in virtù delle facoltà attribuitegli dall'articolo terzo, non sarà inflitta alcuna multa incorsa, sia per contravvenzione alla presente, che alle anteriori leggi relative alle volture catastali.

Visto: Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA

REGIO DECRETO *che approva il regolamento per la applicazione della legge sulle volture catastali.* 24 dicembre 1870 n° 6151

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge sui provvedimenti finanziari 11 agosto 1870 n° 5784, allegato *G*,

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio de' Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo.

Articolo unico

È approvato l'unito regolamento firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle finanze per la conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati, d'avere effetto dal 1.° gennaio 1871 in tutto il regno, esclusa la provincia di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 24 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla corte dei conti
addì 27 dicembre 1870
Reg. 53 Atti del Governo a c. 168.

AYRES

(Luogo del sigillo)
V. Il Guardasigilli
M. RAELI.

QUINTINO SELLA.

Google

REGOLAMENTO

per la conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati

CAPITOLO I.

Norme generali.

Art. 1.° — La conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati ha per oggetto di mettere in evidenza.

a) I passaggi dei beni immobili rispetto alla persona del proprietario o del possessore;

b) Lo stato dei beni immobili, dei loro estimi o redditi.

Art. 2.° — I catasti così dei terreni come dei fabbricati si conservano per ogni comune amministrativo. È però mantenuta, ove esiste, la separata conservazione dei catasti dei terreni per i singoli comuni censuari o frazioni territoriali di uno stesso comune amministrativo, finchè non sia diversamente disposto dal ministro delle finanze.

Art. 3.° — La conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati è fatta per duplicato.

Il servizio di prima conservazione viene eseguito dalle agenzie delle imposte dirette e del catasto; quello di seconda conservazione, dalle intendenze di finanza.

Art. 4.° — Il ministro delle finanze provvederà perchè tutte le agenzie e tutte le intendenze siano provviste di un esemplare dei catasti dei comuni compresi nella rispettiva circoscrizione.

CAPITOLO II.

Delle domande di voltura.

Art. 5.° — Dev' essere domandata la voltura catastale quante volte avvenga un passaggio, da una ad altra persona, della proprietà o del possesso di beni immobili, e dei diritti reali soggetti ad inscrizione in catasto, anche se trattisi di passaggio o divisione tra persone contestato.

Art. 6.° — L' obbligo di domandare la voltura incombe al nuovo proprietario o possessore.

Nei trasferimenti a favore di più persone, sono queste tenute in solido a fare la domanda collettiva di voltura, e ciascuna di esse può soddisfare a tale obbligo in nome e per conto anche delle altre.

La domanda di voltura per i beni che passano al demanio dello Stato, dev' essere fatta a cura dell' intendente della provincia dove i detti beni sono situati.

Art. 7.° — L' acquirente per persona da nominare non è obbligato a domandare la voltura in detta sua qualità, se la nomina venga fatta entro il termine stabilito per la domanda di voltura.

Art. 8.° — Le persone obbligate a domandare la voltura catastale possono delegare chiunque a fare e firmare per esse la domanda, senza bisogno di mandato o procura scritta.

La domanda può farsi anche oralmente, nel qual caso per la compilazione della medesima sarà corrisposto all' agente un compenso di centesimi venti per ogni pagina di scritturato.

Art. 9.° — Il termine per la produzione della domanda è di sessanta giorni, e decorre dalla scaden-

za di quello stabilito per la registrazione dell' atto traslativo, o per la denunzia della successione che dà luogo a voltura

Nel trasferimento di beni vincolato a condizione sospensiva, il termine decorre dalla scadenza di quello stabilito per la denunzia della verificata condizione all' uffizio del registro

L' obbligo di domandare la voltura nel termine sovrindicato non cessa, quand' anche prima della scadenza di esso sia avvenuto altro passaggio degli stessi beni.

Art. 10. — La domanda di voltura deve essere fatta all' agenzia nel distretto della quale sono situati i beni, e deve indicare (mod. 1)

a) La data in cui vien fatta, e il comune amministrativo e censuario ove sono situati i beni;

b) La intestazione catastale dalla quale ha luogo il distacco, e quella alla quale deve farsi il trasporto;

c) I beni che formano oggetto della domanda, con la testuale riproduzione di tutti i dati con cui i beni stessi sono rappresentati in catasto Però la riproduzione di questi dati non è necessaria, se con la voltura venga ad annullarsi una partita, ossia colonna, articolo o conto catastale;

d) Il titolo e l' atto per cui ha luogo il trasferimento, e la relativa registrazione o denunzia;

e) Il prezzo o il valore contrattato o denunziato. Se la domanda è diretta alla contemporanea voltura di terreni e di fabbricati, o è appoggiata ad un atto che riguardi beni situati in più comuni, deve anche indicarsi, per l' una e l' altra specie di beni, e per ogni comune, il prezzo od il valore facendosene, quando sia complessivo, prudenziale reparto;

f) La persona del richiedente.

Digitized by Google

Art. 11. — Per la intestazione alla quale si fa il trasporto, la domanda deve indicare, quanto agl' individui, il cognomo, il nome e la paternità, e, quanto agli enti morali, la denominazione e il cognome e nomo dei loro rappresentanti.

Delle donne maritate o vedove deve indicarsi il cognome paterno, il nome proprio e quello del padre, e il cognome e nome del vivente o del defunto marito.

Dei beneficiati ecclesiastici, per i beni amministrati in tale qualità, deve indicarsi il cognome, il nome e la paternità, di seguito alla intitolazione del benefizio.

In ogni caso dev' essere indicata nella domanda la professione o condizione e la residenza degl' individui o la sede degli enti morali.

La domanda deve altresì far menzione, ove ne sia il caso, dei diritti contemplati nell' articolo 5

Trattandosi di comunione di proprietà, di possesso, o di diritti contemplati nello stesso articolo 5, deve pur essere specificata, ove sia stabilita, la quota spettante ai singoli cointeressati, i quali saranno inscritti per ordine decrescente della rispettiva quota di godimento.

Art 12. — Le domande di voltura devono essere fatte *separatamente*:

a) *Per ciascun comune amministrativo* in cui sono situati i beni, ancorchè per un medesimo titolo o a favore della stessa persona occorrano altre volture in comuni dello stesso distretto,

b) *Per ciascuna partita catastale* a cui deve farsi il trasporto. Può farsi però una sola domanda, quando avvenga il passaggio a più partite intestate o da intestarsi alla stessa persona, ancorchè si tratti di terreni e fabbricati;

c) Per ciascun atto traslativo. Può tuttavia farsi una sola domanda nel caso di più atti che riguardino la stessa partita catastale dalla quale deve aver luogo il distacco.

Art. 13. — Non avrà effetto la domanda:

a) Quando abbia per oggetto una sola parte dei beni situati nello stesso comune che in forza di un medesimo atto sono passati al nuovo possessore;

b) Quando non sia accompagnata dalle altre domande per le volture da eseguirsi in forza di un medesimo atto nei catasti di altri comuni dello stesso distretto;

c) E, in generale, quando non siano osservate le norme stabilite dal presente regolamento.

CAPITOLO III.

Dei documenti da unirsi alla domanda di voltura.

Art. 14 — Unitamente a ciascuna domanda di voltura deve essere esibito, in originale o in copia o estratto autentico, l'atto traslativo su cui si fonda la domanda medesima.

Art. 15. — Gli estremi che si richiedono negli atti per servire di base alla domanda di voltura, sono:

a) La individuale dosignazione delle persone intestate in catasto e di quelle da intestarvisi;

b) La descrizione degl'immobili e la indicazione dei diritti che costituiscono oggetto di voltura, con la citazione dei dati coi quali i detti beni e diritti sono rappresentati in catasto, salvo il disposto dal secondo periodo della *lettera c* dell'articolo 10,

c) Il prezzo contrattato o il valore attribuito all'oggetto della voltura,

d) La registrazione degli atti.

Per qualsiasi motivo non concernente i requisiti sovrindicate, l'agente del catasto non può eccepire nè rifiutare gli atti prodotti in appoggio a domande di voltura.

Art. 16. — Alla domanda di voltura per successione dev'essere unito un certificato dell'uffizio al quale fu denunziata la eredità.

Con tale certificato l'uffizio del registro o delle successioni deve indicare:

a) Il nome del defunto e quello degli eredi e dei legatari;

b) La data della morte e quella della denunzia dell'eredità;

c) La specie della successione, se cioè testata o intestata, citando nel primo caso la data, il rogito e l'apertura del testamento;

d) I rapporti di parentela tra il defunto e gli eredi;

e) I beni immobili e i diritti reali che formano oggetto della eredità;

f) Il valore attribuito agl'immobili e diritti suddetti.

Art. 17. — Quando l'usufrutto si riunisca alla proprietà, debbono prodursi i documenti che constatano tale riunione, e, quando vi sia, la relativa registrazione.

Art. 18. — Qualora l'atto o il certificato riguardi beni situati in diversi distretti di agenzia, basterà allegarlo ad una delle domande e citarlo nelle altre, indicando in queste ultime l'ufficio a cui fu presentato.

Art. 19. — Se il documento in appoggio alla domanda dia luogo per i terreni alla voltura di una

o più porzioni di numero o fondo inscritto in catasto, deve essere esibita la dimostrazione della superficie e dell'estimo di ciascuna porzione in cui viene ad essere diviso il numero o fondo.

Trattandosi di catasti a base geometrica, deve essere altresì allegato il tipo sulla medesima proporzione delle mappe, nel quale sia indicata la figura e il possessore delle singole porzioni contradistinte con lettere alfabetiche diverse. Nei catasti descrittivi può essere prodotto per lo stesso effetto il tipo sulla scala da 1 a 2000.

Tanto nell'uno quanto nell'altro caso, si può lasciare all'uffizio del catasto la cura di ripartire la superficie e l'estimo dell'intero numero o fondo tra le porzioni di esso designate nel tipo. Tale disposizione, in quanto riguarda il reparto dell'estimo, è applicabile anche ai catasti, nei quali più numeri di mappa sono riuniti sotto un solo articolo di stima.

Art. 20. — Per la divisione dei fabbricati deve sempre essere stabilito coll'atto sul quale si fonda la domanda di voltura, o con apposita dimostrazione, il numero dei vani ed il reddito di ciascuna porzione; e, se si tratti di fabbricati rurali, l'estimo che sia stato attribuito ai medesimi o alla loro area.

La produzione del tipo è obbligatoria soltanto quando i fabbricati inscritti sui catasti geometrici vengono divisi in pianta.

Art. 21. — La dimostrazione e il tipo, di che ai due precedenti articoli, devono essere firmati dagl'interessati o da chi per essi, e posono farsi in unico foglio.

Art. 22. — Per gli errori d'intestazione catastale o d'inscrizione di beni alla partita di chi non ne

Google

sia proprietario o possessore, si fa luogo a *voltura di correzione* in base a domanda come per le volture ordinarie.

CAPITOLO IV.

Delle esecuzioni delle volture.

Art. 23. — L'agente delle imposte dirette e del catasto, al quale è fatta la domanda di voltura, la segna con numero progressivo annuale per qualsiasi specie di beni di ciascun comune, e rilascia all'esibitore ricevuta della domanda stessa e degli annessi documenti, staccandola da apposito *registro a matrice* (mod. 2); e quindi:

a) Confronta i dati contenuti nella domanda con quelli risultanti dagli atti che l'appoggiano, e dai registri catastali cui riguarda, annotando su di essa il riferimento alle partite da cui deve farsi il distacco;

b) Rivede i reparti di superficie e d'estimo prodotti dal richiedente, e provvede, ove ne sia il caso, alla esecuzione dei medesimi a termini dell'articolo 19;

c) Richiede dai pubblici uffizi gli sciarimenti che gli possono abbisognare, e somministra le nozioni necessarie perchè la domanda sia, ove d'uopo, regolarizzata e documentata;

d) Procede alla esecuzione della voltura in conformità degli articoli seguenti.

Art. 24. — Le volture per i terreni saranno eseguite sui registri e sui campioni delle partite e dei trasporti secondo il sistema in vigore pel rispettivo catasto, salvo il disposto dagli articoli 26, 28 e 29.

Art. 25. — Le volture per i fabbricati saranno

eseguite in modo uniforme, facendo in compendio lo scarico degli stabili indicati nella domanda dalla partita del possessore intestato, ed inscrivendo a carico della partita del nuovo possessore tutti i dati catastali dei medesimi stabili.

Se il nuovo possessore ha già partita aperta sotto una intestazione catastale identica a quella del trasporto da eseguirsi, deve questo esser fatto a detta partita di seguito agli altri fabbricati e redditi ivi descritti.

Se il nuovo possessore non ha aperta partita identica, si apre per esso nuova partita sui registri catastali

Art. 26. — Per ciascuna voltura sui catasti dei terreni e dei fabbricati, devono collegarsi, mediante i necessari riferimenti, le partite del nuovo e del precedente possessore, e citarsi all'una ed all'altra la causa, la data e il numero della domanda, e l'atto che ha servito di base alla voltura.

Art. 27. — Per le operazioni di frazionamento, la revisione delle medesime, e la registrazione dei loro resultati sugli atti catastali, si osserveranno le norme in vigore per i vari catasti, salvo il disposto dai due articoli seguenti.

Art 28. — Il frazionamento dei numeri o il discioglimento degli articoli di stima dev'esser fatto risultare prima della voltura, scaricando l'intero numero o fondo dalla partita ove trovasi iscritto, ed iscrivendo le singole frazioni del medesimo a carico della stessa partita.

Dette frazioni, registrate in catasto, saranno considerate e trattate siccome interi numeri e interi fondi.

Ove il reparto della superficie e dell'estimo o del

reddito venga eseguito dagli uffizi del catasto, essi faranno risultare in apposito *stato dei cambiamenti* (mod. 3) della primitiva o della nuova consistenza catastale di ciascun numero e fondo frazionato.

Art. 29. — Contemporaneamente alla loro esecuzione sui rispettivi catasti, le volture, le inscrizioni e annotazioni di livelli e di qualsisia diritto e riserva, ed il frazionamento di particelle o discioglimento di articoli di stima si registrano per ciascun comune in apposito *prospetto delle volture e delle variazioni* (mod. 4), che con progressione numerica annuale deve indicare per ciascuna voltura od altra operazione.

a) Le intestazioni catastali alle quali viene eseguita la voltura od altra operazione,

b) La natura, la data e la registrazione degli atti tra vivi, il giorno della morte dell'inscritto, o la data del certificato di cui all'articolo 16 nelle successioni, e in generale la causa ed il documento per cui si fa luogo a voltura o ad altra operazione;

c) La data della domanda di voltura,

d) Il prezzo o il valore dei beni, e il canone fissato per quelli enfiteutici, osservato in ogni caso il disposto dell'articolo 10, *lettera e*;

e) Il totale della superficie e quello dell'estimo o del reddito dei beni suddetti.

Art. 30. — Per gli errori imputabili all'uffizio di conservazione del catasto, la voltura di correzione dev'essere eseguita d'ufficio con l'autorizzazione dell'intendente, emessa sulla motivata e, ove d'uopo, documentata proposta dell'agente. Tale autorizzazione tien luogo di domanda di voltura.

Art. 31. — Di mano in mano che con la esecuzione delle volture vengono ad estinguersi le par-

tite od a modificarsi le intestazioni catastali, si annullano sulla *matricola dei possessori* tenuta dalla agenzia (mod. 5) le corrispondenze inscrizioni, e in pari tempo vi s'inscrivono le intestazioni nuove e quelle riformate.

Gli estimi o redditi nuovi, gli aumenti e le diminuzioni degli estimi o redditi non si trascrivono sulla detta matricola che al tempo della formazione dei ruoli.

Art. 32. — La voltura deve essere eseguita entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Se questa non sia regolare, se ne deve nello stesso termine avvertire l'interessato invitandolo a regolarizzarla.

Art. 33. — Eseguita la voltura, l'agente ne fa fede sulla domanda, ove annota pure il riferimento alla partita a cui è stato fatto il trasporto.

Gli atti prodotti con la domanda, eccettuati quelli indicati negli articoli 19 e 20, saranno restituiti agli esibitori, con annotazione della eseguita voltura.

CAPITOLO V.

Delle proroghe per le domande di voltura.

Art. 34. — Il termine stabilito coll'articolo 9 può essere prorogato quando si dimostri che la regolare domanda per voltura non possa farsi in tempo utile.

È inammissibile l'istanza per proroga, esibita dopo la scadenza del detto termine.

Art. 35. — La concessione della proroga è di competenza dell'intendente di finanza, e non può esser fatta per un tempo maggiore di sei mesi.

Art. 36. — L'istanza per proroga deve essere presentata o inviata all'agente catastale del distretto in cui sono situati i beni.

Google

L'agente annoterà sulla istanza il numero e la data della presentazione o dell'arrivo, risultanti dal protocollo della corrispondenza, ed entro cinque giorni la trasmetterà all'intendente col suo parere.

La decisione dell'intendente verrà comunicata all'agente acciò ne dia partecipazione all'interessato.

CAPITOLO VI

Degli estratti catastali.

Art. 37. — A chiunque ne faccia richiesta, anche orale, può rilasciarsi estratto di ciò che si contiene nelle mappe e nei registri degli antichi e dei nuovi catasti.

Art. 38. — L'estratto, in quanto riguarda la inscrizione catastale delle persone e dei beni, è:

a) *Storico*, se constata uno o più passaggi di beni da un possessore ad un altro;

b) *Attuale*, se riguarda la situazione d'una partita al giorno del rilascio dell'estratto;

c) *Di partita*, se contiene la riproduzione o l'attestazione della consistenza censuaria di una partita aperta o chiusa in un dato tempo del catasto,

d) *Parziale*, se si riferisce soltanto ad alcuni dati delle partite che sono o erano inscritte al catasto.

Art. 39. — Oltre gli estratti indicati nell'articolo precedente, le agenzie e le intendenze possono rilasciare anche copia degli altri documenti custoditi nel rispettivo archivio catastale, purchè non vi ostino disposizioni generali o locali.

Art. 40. — Quando sono richiesti estratti storici catastali, pei quali occorra risalire dal nuovo agli antichi catasti, l'agente non può attestare l'identità dei beni inscritti in catasti diversi.

Art. 41. — Possono anche rilasciarsi certificati *negativi* per dichiarare che una persona o un numero o un fondo non risulta inscritto in un dato tempo nel catasto. Quanto alle persone può rilasciarsi un solo certificato per tutti i catasti di un distretto o di una provincia.

Art. 42. — Gli estratti, le copie ed i certificati debbono sempre essere spediti in forma autentica.

Art. 43. — Le copie di mappa devono essere fatte da impiegati tecnici addetti all'uffizio, e, dove manchi il personale tecnico, il capo dell'uffizio potrà incaricarne persona che reputi idonea. Tali copie devono essere firmati anche dal disegnatore.

Art. 44. — È vietato di comprendere in un solo estratto, eccettuati quelli di mappa, più partite che non riguardino la stessa persona o che si riferiscano a beni inscritti in catasti di comuni diversi.

È pure vietato di confermare estratti precedentemente rilasciati.

Art. 45. — I comuni che posseggono un catasto potranno ottenere gratuitamente, coll'opera di loro incaricati, copia del prospetto delle volture e delle variazioni eseguite all'agenzia.

Però gli estratti e certificati che fossero desunti dai catasti comunali non avranno forza giuridica.

CAPITOLO VII.

Delle denunzie dei passaggi di proprietà o di possesso.

Art. 46. — I notai, i cancellieri e gli uscieri sono obbligati a denunziare i cambiamenti di proprietà o di possesso compiuti in forza di atti pubblici o privati nei quali siano intervenuti.

Google

Tale denunzia deve esser fatta entro sessanta giorni da quello dell'intervento di detti ufficiali negli atti sovrindicati.

Art. 47. — I ricevitori del registro e delle successioni devono denunziare entro ogni mese i passaggi di cui all'articolo 5, quando questi derivino da successioni le cui tasse sieno state liquidate nel mese precedente, o da scritture private registrate in detto mese le sottoscrizioni delle quali non siano state autenticate da un notaio.

Art. 48. — Le denunzie menzionate nei due articoli precedenti sono fatte per ciascun distretto d'agenzia mediante apposita *nota dei passaggi dei beni immobili* (mod. 6), con la quale devesi indicare:

a) Le persone degli attuali e dei precedenti possessori, o, ove risulti dagli atti, la paternità, la professione o condizione e la residenza quanto agli individui, e la sede e i rappresentanti quanto alle società, agli istituti od altri enti morali;

b) Il titolo del trasferimento e la natura dei diritti che ne formano oggetto,

c) La data dell'atto, e nelle successioni il giorno della morte del precedente possessore, e la data della denunzia della eredità;

d) La specie dei beni, se cioè terreni o fabbricati,

e) Il comune ove i beni sono situati.

Art. 49. — Per i trasferimenti di proprietà o possesso risultanti dalle denunzie od in qualsiasi altro modo, dei quali non vengano domandate nel prescritto termine le volture catastali, l'agente inviterà i nuovi possessori a porsi in regola.

Art. 50. — Trascorso un mese dalla notificazione

dell'invito senza che il nuovo possessore vi abbia ottemperato, l'agente si procurerà dagli uffizi del registro o delle successioni, dai notai o dai cancellieri, secondo i casi, gli occorrenti atti o estratti degli atti di trasferimento, e previo verbale, che terrà luogo di domanda, procederà alla esecuzione delle relative volture ed operazioni catastali.

Ove però alcuno di tali atti sia in contravvenzione alle leggi di registro o di bollo, l'agente ne darà avviso al competente uffizio del registro, sospendendo frattanto l'esecuzione della voltura.

L'agente dovrà pure render note all'uffizio del registro le mutazioni per successione, che in tutto od in parte risultino non denunziate allo stesso uffizio.

Art. 51. — Sulle risultanze delle note dei passaggi e del prospetto delle volture gli agenti indicheranno trimestralmente all'intendenza il numero delle volture non domandate, di quelle prorogate, e di quelle domandate e non eseguite, proponendo i necessari provvedimenti.

CAPITOLO VIII.

Dei diritti catastali.

Art. 52 — I diritti per la esecuzione delle volture, e pel rilascio dei certificati, estratti o copie di documenti catastali sono regolati dall'annessa tariffa.

Una copia della tariffa sarà tenuta costantemente affissa nell'uffizio catastale.

Art. 53 — Non è dovuto alcun diritto per le volture in testa al demanio, e per quelle di correzione eseguite d'ufficio.

Art. 54. — È permesso di vedere le mappe e gli

atti catastali senza pagamento di alcun diritto è però vietato di rilasciare, o permettere che si estraggano, appunti o memorie scritte

Art. 55. — I diritti catastali sono liquidati dall'uffizio che eseguisce le volture o rilascia le copie, i certificati o gli estratti, e sono annotati per ogni liquidazione in apposito registro (mod. 7).

Art. 56. — Il pagamento dei diritti catastali si fa mediante applicazione di marche speciali, le quali devono essere annullate imprimendo su di esse il bollo dell'uffizio che liquida i diritti.

Con decreto reale saranno determinate le forme ed i distintivi delle marche e le norme per la vendita delle medesime.

Art. 57. — Le marche corrispondenti ai diritti liquidati sono applicate rispettivamente sulle copie, sui certificati, sugli estratti, e sulle domande di voltura, salvo per queste ultime il disposto dall'articolo seguente.

Le somme che risultassero in tal modo pagate in più, saranno ad istanza delle parti restituite in numerario.

Art. 58. — Le spese di copia e le altre che possono occorrere all'agente per gli effetti di cui all'articolo 50, sono anticipate dall'amministrazione.

La tassa di bollo per il verbale che tien luogo di domanda nelle volture d'ufficio, ed i diritti catastali per l'esecuzione della voltura stessa sono annotati a debito.

Lul detto verbale sarà dall'agente fatta annotazione dei diritti catastali, dell'ammontare delle spese occorse e della tassa di bollo.

Art. 59. — Nelle agenzie del catasto non prov-

Digitized by Google

viste di personale tecnico stipendiato dallo Stato, il prodotto dei diritti per le copie e gli estratti di mappa e per i reparti di superficie e d'estimo eseguiti o verificati dalle agenzie stesse, appartiene per una metà al disegnatore incaricato di tali lavori.

Tale compartecipazione si estende anche ai diritti applicabili agli estratti descrittivi e indicativi nei compartimenti ove tali estratti si rilasciano sullo stesso foglio del tipo.

L'emolumento del disegnatore per le copie di mappa richieste da alcuna delle amministrazioni dello Stato, è ridotto ad un quarto della totale dei diritti dovuti; e qualora la copia venga estratta da incaricati dell'amministrazione richiedente estranei all'uffizio catastale, non è dovuto tale emolumento.

Art. 60. — Sulle risultanze del registro di che all'articolo 55, l'agente, entro i primi dieci giorni di ogni mese, promuove dall'intendenza il pagamento degli emolumenti che a termini dell'articolo precedente sono dovuti al disegnatore.

CAPITOLO IX.

Delle contravvenzioni e delle multe

Art. 61. — Scaduto il termine fissato dall'articolo 9, o prorogato a tenore dell'articolo 34, s'incorre per ogni mese di mora nella multa stabilita col numero 3 della tariffa.

L'invito di che all'articolo 49 non pregiudica gli effetti della mora.

Art. 62. — L'agente, eseguita la voltura, fa constare della incorsa contravvenzione mediante verbale.

Trattandosi di voltura eseguita d'ufficio, nel verbale di contravvenzione sarà indicato, oltre alle pe-

Google

nalità ed ai diritti catastali e di bollo, l'ammontare delle spese occorse.

Art. 63. — Il verbale sarà firmato dall'agente, dalla parte e da due testimoni, e nel medesimo saranno esposte tanto le circostanze di fatto che determinarono l'applicazione della multa, quanto le osservazioni della parte.

Nel caso in cui essa non voglia o non possa firmare il verbale, se ne farà constare nel medesimo esprimendone il motivo.

Ove poi alla formazione del verbale non sia intervenuta la parte, dovrà esserlene fatta notificazione per copia.

Art. 64. — Le contravvenzioni al disposto dell'art. 46 saranno accertate mediante apposito verbale nei modi e con le forme stabiliti dall'articolo precedente.

Art. 65. — Entro trenta giorni dalla data del verbale di contravvenzione o della notificazione di esso, si può ricorrere in via amministrativa.

Art. 66. — Scaduto il termine di che all'articolo precedente senza che si sia reclamato, e nel caso di ricorso quando sia stata emessa e notificata la relativa decisione, le somme liquidate o ridotte saranno esigibili e dovranno essere pagate all'uffizio del registro, al quale sarà trasmesso il verbale con la decisione che fosse stata emessa in via amministrativa.

Art. 67. — La riscossione delle multe, delle tasse, dei diritti e delle spese di che agli articoli 58 e 66, è fatta nei modi e con le norme stabiliti dalla legge sulla tassa di registro.

Art. 68. — Le multe saranno inscritte dall'agente in apposito registro (mod. 8), il quale conterrà per ciascuna di esse:

a) Il numero progressivo annuale;

b) Il cognome, il nome, la paternità, la condizione o professione o la residenza del contravventore o di chi lo rappresenta;

c) Il comune dove sono situati i beni per quali fu applicata la multa;

d) L'indicazione del giorno in cui è scaduto il termine per la domanda di voltura o per la denunzia di che all'articolo 46;

e) La data in cui fu presentata la domanda tardiva o fu eseguita d'ufficio la voltura;

f) L'ammontare della multa liquidato dall'agente;

g) L'indicazione del giorno in cui è stata consegnata la notificazione del verbale di cui agli articoli 63 e 64, e del giorno in cui sia stato esibito il ricorso;

h) L'esito del ricorso;

i) L'ammontare definivo delle multe e delle spese

Art. 69. — Entro i primi dieci giorni d'ogni trimestre gli agenti invieranno all'intendenza uno *stato di situazione* (mod 9), da cui resulti il numero e l'ammontare.

a) Delle multe non passate in esazione nel penultimo trimestre perchè non scaduto il termine al ricorso, o perchè non intervenuta la risoluzione;

b) Delle multe liquidate nell'ultimo trimestre;

c) Delle riduzioni avvenute in detto periodo;

d) Delle multe passate in esazione nello stesso trimestre;

e) delle multe rimaste pendenti alla scadenza del trimestre per le cause accennate alla *lettera a*.

Tale situazione, riepilogata per tutta la provincia sarà trasmessa al ministero.

Google

CAPITOLO X.

Delle variazioni nei beni, negli estimi e nei redditi.

Art 70. — Le variazioni in aumento o in diminuzione che avvengono nei beni, negli estimi e nei redditi devono essere tenute in evidenza nel catasto con le norme e nei casi di cui agli articoli seguenti.

Art. 71. — Danno luogo ad aumento:

NEL CATASTO DEI TERRENI

a) L'alluvione, la formazione d'isole, il ritiro e la deviazione d'acque;

b) La censuazione di beni non inscritti nel catasto, o censiti al catasto dei fabbricati;

c) Il passaggio di suolo pubblico in proprietà privata;

d) La cessazione delle esenzioni stabilite dalla legge per terreni prima non estimati;

NEL CATASTO DEI FABBRICATI

e) Le nuove costruzioni;

f) L'aumento di reddito nei casi determinati dalla legge;

g) La iscrizione di fabbricati e accessori in addietro non censiti, o censiti al catasto dei terreni;

h) La cessazione delle esenzioni stabilite dalla legge per fabbricati censiti senza reddito.

Art. 72 — Danno luogo a diminuzione:

NEL CATASTO DEI TERRENI:

a) La perenzione totale o parziale del fondo, o la perdita della potenza o attività produttiva del medesimo;

b) Lo stralcio del catasto dei terreni di un fondo soggetto ad iscrizione nel catasto dei fabbricati;

c) Il passaggio di beni dalla categoria degl'imponibili a quella degli esenti;

NEL CATASTO DEI FABBRICATI.

d) La demolizione, l'incendio o la rovina per cui un edifizio cessi in tutto o in parte di essere fruttifero,

e) La diminuzione del reddito accertato nei casi fissati dalla legge;

f) Lo stralcio del catasto dei fabbricati di un fondo soggetto a iscrizione nel catasto dei terreni,

g) Il passaggio di un fabbricato dalla categoria degl'imponibili a quella degli esenti.

Art. 73. — I cambiamenti che avvengono nella circoscrizione dei comuni danno luogo a variazione in aumento o diminuzione nei rispettivi catasti dei terreni e dei fabbricati.

Art. 74. — Quanto ai terreni, si fa luogo a variazione in aumento o diminuzione anche negli altri casi previste dalle leggi catastali di ciascun compartimento.

Art. 75. — Per le strade di qualsiasi specie e per i canali con qualsiasi scopo attivati in servizio e nell'interesse di privati o di società, non può farsi alcuno sgravio d'estimo se non in forza di leggi speciali.

Art. 76. — Può dar luogo a variazione per i terreni anche la correzione di errori constatati nella misura e nel corrispondente estimo attribuito in catasto ad un numero di mappa o di sezione, o ad un fondo.

Ove per altro con la correzione venga a dimi-

nuire la superficie o l' estimo attribuito in catasto ad una particella, devesi pure accertare se vi sia luogo a compensare in tutto o in parte detta diminuzione, rettificando le particelle contigue a quella da correggersi, o comprese con essa in un medesimo articolo di stima.

Art. 77. — Le variazioni al catasto dei fabbricati si effettuano tostochè vengono accertate nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 78. — Le variazioni nei terreni si denunziano di mano in mano che avvengono, e si eseguiscono nel catasto ad ogni quinquennio.

Le denunzie presentate dopo il quarto anno del periodo quinquennale saranno verificate nel quinquennio successivo.

La decorrenza del primo periodo quinquennale sarà stabilita con decreto reale.

Possono anche eseguirsi variazioni in catasto in qualunque altro tempo, e quando siano domandate dagli interessati, stanno a loro carico le spese occorrenti per la verificazione straordinaria.

Art. 79. — La denunzia di variazione dev' essere fatta o all' agente delle imposte del distretto dove sono situati i beni, od al sindaco del comune, il quale la trasmetta all' agente stesso.

Art. 80 — Nelle domande per verificazioni straordinarie saranno esposte le cause e la natura della variazione, e i dati catastali relativi al fondo per il quale si chiede la variazione.

Art. 81 — È fatto obbligo alle giunte municipali di denunziare annualmente all' agenzia del distretto le variazioni in aumento avvenute nei terreni del rispettivo territorio comunale.

Google

Art. 82. — In ciascun compartimento le variazioni nei terreni saranno eseguite coi criteri e con le norme che hanno regolato la rispettiva censuazione.

Art. 83. — Nella costruzione di strade, piazze, ed altre opere pubbliche non può operarsi alcuno sgravio d'estimo o di reddito, se i fondi occupati non sono iscritti in testa dell'amministrazione per conto della quale dette opere vengono eseguite.

Art 84. — I resultati delle verificazioni e degli accertamenti per le variazioni di beni, d'estimi o di redditi, saranno registrati nello stato dei cambiamenti di cui all'articolo 28, e sottoposti all'approvazione dell'intendente

Intervenuta l'approvazione, i detti resultati s'inscriveranno nel prospetto delle variazioni di cui all'art 29 per norma delle operazioni da compiersi sui libri catastali.

Art. 85. — Per le duplicazioni e per gli errori materiali incorsi nel giro della scrittura censuaria, si fa luogo alla correzione in conformità del disposto dall'articolo 30.

CAPITOLO XI.

Del duplicato catastale.

Art. 86. — Nei primi dieci giorni di ciascun trimestre gli agenti del catasto devono trasmettere all'intendenza una copia del prospetto delle volture e delle variazioni eseguite nell'ultimo trimestre.

Per ciascuna voltura che non comprenda una intera partita o tutta la rimanenza di una partita, devono riportarsi sulla copia del prospetto tutti i dati catastali contenuti nella domanda.

Art. 87. — L'intendenza, fatte regolarizzare, ove d'uopo, dagli agenti le volture e le variazioni registrate nel prospetto, riporta le uno e le altre nel duplicato degli atti catastali, iscrivendo in compendio, quanto alle volture, a scarico del precedente ed a carico del nuovo possessore, il totale della superficie e dell'estimo o del reddito.

Nella *matricola dei possessori* (mod. 10), tenuta nel suo uffizio, l'intendenza annulla ed inscrive le intestazioni, gli estimi o i redditi, di mano in mano che eseguisce in catasto le volture e le variazioni.

CAPITOLO XII.

Disposizioni diverse e transitorie.

Art. 88. — Entro i primi due mesi dell'anno 1871, i proprietari o possessori di beni immobili sono tenuti, sotto pena delle multe stabilite dal presente regolamento, a domandare, con le norme segnate nel regolamento stesso, la voltura in proprio nome di quei fondi che non si trovino ad essi inscritti in catasto o lo siano irregolarmente.

Art. 89. — A coloro che per la fine di aprile 1871 avranno fatto regolare domanda di voltura a termini delle disposizioni del presente regolamento non sarà inflitta alcuna multa incorsa, sia per contravvenzione al regolamento stesso, che alle anteriori disposizioni relative alle volture catastali.

Entro lo stesso termine potrà farsi una sola domanda ed una sola voltura in testa dell'attuale possessore per i beni ad esso pervenuti mediatamente dall'ultimo intestato in catasto, a condizione però che in detta domanda vengano almeno indicati tutti i passaggi intermedi avvenuti nell'ultimo decennio

o nel minor periodo di tempo decorso dall'ultimo passaggio che trovasi inscritto in catasto.

Art. 90 — Le notificazioni, le trasmissioni e gli avvisi prescritti da questo regolamento, saranno fatti nei modi stabiliti dal regolamento per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Art. 91. — La risoluzione delle quistioni proposte in via amministrativa sulla percezione dei diritti catastali e delle pene pecuniarie compete all'intendente di finanza.

Art. 92. — Le risultanze dei libri catastali al 15 ottobre di ciascun anno serviranno di base alla formazione dei ruoli delle imposte per l'anno successivo.

Art. 93. — Le agenzie del catasto e le intendenze di finanza compileranno, ove manca, e terranno al corrente, con le norme che verranno all'uopo stabilite, l'inventario dei registri, degli atti e di tutto il materiale degli antichi e dei nuovi catasti esistenti nei rispettivi archivi.

Art. 94. — Entro l'anno 1871 sarà attivata per ciascun comune la matricola od elenco alfabetico dei possessori.

Coll'attivazione di tale matricola cesserà l'uso delle tabelle, libri o matrici degli estimi e dei redditi, repertori, rubriche ed indici dei possessori di beni immobili.

Restano pure soppressi nelle provincie toscane *l'arroto descrittivo e il manuale*.

Art. 95. — Le volture per i fabbricati, finchè non sia attivato il nuovo catasto, saranno registrate sui libri e sulle tabelle ora in uso.

Art. 96. — Nelle provincie dove il servizio di conservazione del catasto dei terreni è fatto unicamente dai comuni, le disposizioni del presente regolamento

Google

in ordine al servizio medesimo, non andranno in vigore finchè non sia data compiuta esecuzione al disposto dell' articolo 4.

Art. 97. — In pendenza dell' esecuzione del suddetto articolo 4, nelle provincie in cui esiste un solo esemplare del catasto dei terreni tenuto da uffizi governativi, la conservazione sarà fatta dalle agenzie delle imposte dirette anche dove il catasto era finora conservato dall' intendenza di finanza.

Art 98 — Fintantochè non sieno poste in vendita le marche speciali volute dall' articolo 56, i diritti catastali saranno pagati in numerario agli agenti delle imposte, che ne rilascieranno ricevuta, staccandola dal bollettario.

Art. 99. — Nelle provincie venete e mantovana, finchè non vi abbia luogo l'unificazione legislativa, la riscossione delle multe continuerà ad essere fatta dagli esattori delle imposte dirette nei modi e con le forme ivi attualmente in vigore

Nelle stesse provincie, sino all'unificazione sovraccennata, il termine per la domanda della voltura decorrerà dalla scadenza di quello stabilito per la *notifica*, agli effetti della tassa d' immediata esazione, dell' atto traslativo, o dalla data del decreto di aggiudicazione, se si tratti di successione, o da quella dell' atto se si tratti di divisione.

Le altre disposizioni del regolamento che riguardano gli uffizi di registro o la registrazione degli atti, s'intendono riferibili, per le dette provincie, agli uffizi di commisurazione od alla prova della denunzia ai medesimi degli atti traslativi.

Art 100. — Il presente regolamento andrà in attività il 1.° gennaio 1871, alla qual epoca s' intendono abrogate tutte e singole le disposizioni contrarie.

Google

TARIFFA

Dei diritti da applicarsi e riscuotersi dagli uffizi del catasto e delle imposte dirette.

TITOLO	DIRITTI		
	N.°	Specie	Ammontare
I. Volture e multe relative	1	Per ogni voltura (*Diritto fisso*) L	1, »
	2	Per ognuno dei primi venti numeri di mappa o catasto da volturarsi. . . . . »	0, 20
	»	Per ognuno dei successivi trenta numeri. . . . . »	0, 10
	»	Per ogni numero oltre i cinquanta. . . . . »	0, 05
	3	Per le contravvenzioni all'obbligo delle volture sarà inflitta per ogni mese di mora una multa uguale al doppio montare dei diritti applicabili alla voltura da eseguirsi.	
	4	Per ogni mancata denunzia di atto traslativo di proprietà o possesso di beni immobili sarà inflitta una multa:	
		Al notaio di . . . . . »	10, »
		Al cancelliere di . . . »	10, »
		All'usciere di . . . . . »	05, »

Digitized by Google

TITOLO	DIRITTI		
	N.°	Specie	Ammontare
II. Copie (escluse quelle di mappa), certificati o estratti	5	Per ogni copia, certificato od estratto (*Diritto fisso*) . . L.	1. »
	6	Per ogni numero o fondo, come all'articolo 2 della tariffa, da trascriversi sugli atti da emettersi, sia che riferiscasi alla partita estratta, certificata o copiata, o ai confinanti »	0, 05
	7	Per ogni provenienza o passaggio, di cui si fa fede . . . »	0, 20
	8	Per ogni pagina di scritturato in tutte le altre copie, certificati od estratti, ai quali non siano applicabili i diritti stabiliti cui precedenti articoli 6 e 7, e qualunque sia l'oggetto o ramo di servizio cui si riferiscano, ritenuta per intiera la pagina incominciata . . . »	0, 20
	9	Per ogni comune il cui catasto occorre riscontrare pel rilascio di certificati negativi . »	0, 05
III. Tipi o copie di mappa	10	Per ogni copia od estratto di mappa (*Diritto fisso*). . . . L.	1, »
	11	Per ogni numero della partita estratta, per ogni numero confinante richiesto e rilevato per intiero, e per ogni indicazione del nome dei confinanti sul tipo. . . . . »	0, 10

TITOLO	DIRITTI		
	N°	Specie	Ammontare
	12	Per ogni numero confinante semplicemente accennato, e se richiesto . . . . . L.	0, 01
	13	Per ogni ettaro della complessiva superficie dei perimetri riprodotti, ragguagliando la rispettiva misura censuaria alla decimale metrica . . . »	0, 20
	14	Pei tipi di tratti isolati di strade e di corsi d'acqua si liquidano i diritti fissati coll'articolo 11 della tariffa in ragione della quantità di numeri di mappa e di sbocchi di altre strade e di altri corsi di acqua che toccano ciascun lato del tratto rilevato, e i diritti stabiliti coll'articolo 13 si computano in base alla superficie attribuibile al tratto stesso.	
	15	Per ogni numero da verificarsi nei tipi di divisione o frazionamento eseguito da persone estranee all'uffizio . . . . . »	0, 05

AVVERTENZE.

Se contemporaneamente all'estratto di mappa sia rilasciato in separato atto anche l'estratto della corrispondente parte descrittiva catastale, sarà percetto un solo diritto fisso per ambidue detti estratti, applicando tutti gli altri diritti proporzionali e rispettivi.

Il prodotto dei diritti stabilito col titolo III della tariffa cade per una metà a favore del disegnatore negli uffizi esecutivi non provvisti di personale tecnico stipendiato dallo Stato.

V.° Il Ministro delle finanze — QUINTINO SELLA.

99 933761